

[Pagina Iniziale](#) > ... > [Ricorso Alle Vie Legali](#) > [Atlante Giudiziario Europeo In Materia Civile](#) > [Notificazione E Comunicazione Degli Atti \(rifusione\)](#) > [Notificazione E Comunicazione Degli Atti](#) > [Greece](#)

Notificazione e comunicazione degli atti

Grecia

Grecia

NB! Il regolamento (CE) n. [1393/2007](#) del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) [2020/1784](#) del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1^o luglio 2022.

Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili [qui!](#)

Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti

Per visualizzare tutte le autorità competenti per questo articolo, cliccare sul link seguente.
[Elenco delle autorità competenti](#)

Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi

Per visualizzare tutte le autorità competenti per questo articolo, cliccare sul link seguente.
[Elenco delle autorità competenti](#)

Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti

Mezzi per la ricezione disponibili: servizio postale.

Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I

Per la compilazione del modulo standard possono essere utilizzati, oltre al greco, l'inglese e il francese.

Articolo 3 - Autorità centrale

Ministero della Giustizia, della trasparenza e dei diritti umani

(Ypourgéio Dikaíosynis, Diafáneias kai Anthrópinon Dikaíomáton)

Dipartimento Cooperazione giudiziaria internazionale in materia civile e penale

(Tmíma Diethnoús Dikastikís Synergasías se Astikés kai Poinikés Ypothéseis)

96 Mesogion Av.

Μεσογείων 96

11527 Atene, Grecia

11527 Αθήνα, Ελλάδα

Telefono: (0030) 210 7767529, (0030) 210 7767322, (0030) 210 7767312

Fax: (0030) 210 7767499

E-mail: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, mntolia@justice.gov.gr, avasilopoulou@justice.gov.gr

Articolo 4 - Trasmissione degli atti

Per la compilazione del modulo di domanda possono essere utilizzati, oltre al greco, l'inglese e il francese.

Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell'atto

La Grecia non intende derogare all'articolo 9, paragrafi 1 e 2.

Articolo 10 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato

Per la compilazione dei certificati possono essere utilizzati, oltre al greco, l'inglese e il francese.

Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione

A partire dal 1° agosto 2013 le spese di notificazione o di comunicazione a mezzo pubblico ministero (*eisangeléas*) sono pari a un diritto forfettario di 50 EUR.

Le spese devono essere versate al ministero della Giustizia, della trasparenza e dei diritti umani (*Ypourgéio Dikaíosynis, Diafáneias kai Anthrópinon Dikaíomatón*) con bonifico bancario sul seguente conto:

Banca di Grecia (*Trápeza tis Elládos*)

conto n.: 23/2341147896

IBAN: GR9101000230000002341147896

codice SWIFT: BNGRGRAA.

Tutte le domande di notificazione o di comunicazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento devono seguire la procedura descritta. Le domande non accompagnate da un'adeguata prova di pagamento bancario saranno respinte senza essere trattate.

Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari

La Grecia si oppone alla facoltà di procedere alla notificazione o alla comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali sul suo territorio a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, tranne nel caso in cui i documenti in questione debbano essere notificati o comunicati a cittadini dello Stato membro che li ha emanati.

Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta

La Grecia non ha espresso riserve in merito al presente articolo.

Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto

Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, gli organi giurisdizionali greci sono tenuti a emettere una decisione se sussistono le condizioni previste al paragrafo 1.

Le domande di rimozione della preclusione di cui al paragrafo 4 devono essere presentate entro tre anni dalla pronuncia della decisione.

■ Ultimo aggiornamento: 17/02/2025

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di

questa pagina, si veda l'avviso legale.